

# DL crescita: primo via libera dalla Camera

---

24 Giugno 2019

L'Aula della Camera ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 34/2019 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi ([DDL 1807-AR/C](#) - Relatori On. Raphael Raduzzi del Gruppo del Gruppo parlamentare M5S e On. Giulio Centemero del Gruppo parlamentare Lega), con la votazione di fiducia sul testo approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze dopo il rinvio deliberato dall'Assemblea.

Il testo è stato trasmesso al Senato ([DDL 1354/S](#)) ed assegnato alle Commissioni riunite Finanze e Industria che lo esamineranno a partire da oggi 24 giugno c.m. Considerata l'imminenza scadenza del 29 giugno p.v., il testo è stato già calendarizzato in Aula a partire dal 25 giugno.

Nel corso dell'iter sono state approvate numerose modifiche, **alcune delle quali richieste ed auspiccate da ANCE** nel corso dell'apposita audizione ([si veda al riguardo la notizia di "Interventi" del 9 maggio u.s.](#)).

In particolare, con riferimento alla norma del testo che prevede forme di tassazione agevolata, con applicazione **dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa**, per gli interventi di **sostituzione di vecchi edifici**, viene estesa la predetta agevolazione:

-oltre al caso di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita, anche agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione (interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR 380/2001);

-alle **operazioni esenti da IVA**, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972;

-in caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, **ove sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato;**

Si inserisce, altresì, la **classe energetica NZEB** - Near Zero Energy Building tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati.

Viene esteso **l'ambito soggettivo del Fondo PMI**, di cui all'articolo 1 del DL 135/2018 **alle imprese edili**, prevedendo in particolare che per le PMI operanti nel settore, di cui ai codici Ateco F41 e F42, l'accesso alla garanzia della sezione speciale è consentito anche qualora **le imprese siano titolari di finanziamenti erogati da banche** e altri intermediari finanziari, **assistiti da garanzia**

**ipotecaria** di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come « **inadempienze probabili** » (UTP) entro la data dell'11 febbraio 2019.

La predetta garanzia è concessa nella misura non superiore all'80% dell'esposizione e fino al importo massimo di euro 2.500.000.

Viene prevista, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture del « **Fondo salva-opere** », alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto nelle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo **rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa** al termine di aggiudicazione definitiva.

Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.

**Viene demandato ad un decreto interministeriale**, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, **l'individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo.**

Per i crediti insoddisfatti maturati in relazione a procedure concorsuali avviate tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, sono **stanziati 12 milioni di euro** per l'anno 2019 e **33,5** milioni di euro per l'anno 2020.

Le disposizioni sul Fondo salva-opere **non si applicano agli appalti aggiudicati da enti locali e regioni.**

Viene, altresì, **modificato l'articolo 159 del Dlgs 50/2016** prevedendo, in caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, che l'importo dell'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, sia calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, e sia corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

Viene modificata la norma del testo concernente la previsione di uno "sconto" sul corrispettivo dei lavori alternativo all'utilizzo diretto o alla cessione dell'Ecobonus e Sismabonus, prevedendo la possibilità, per **l'impresa che ha effettuato i lavori,**

**di poter cedere il credito d'imposta**, corrispondente allo sconto applicato al committente, **ai propri fornitori di beni e servizi** con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Anche per gli interventi di cui all'art. 16-bis, co.1, lett. h), del DPR 917/1986 (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), viene prevista la possibilità, in luogo della detrazione, di optare per la **cessione del corrispondente credito** per gli interventi relativi alla **realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici** con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Con riferimento all'art. 23 del testo sulle **cartolarizzazioni è stato accolto in Aula l'ordine del giorno** 9/1807-AR/152 (primo firmatario On. Faro del Gruppo parlamentare M5S), **auspicato da ANCE**, che impegna il Governo a *"riferire ogni sei mesi al Parlamento sull'applicazione dell'articolo 23 del decreto- legge in esame, attraverso un'attività di monitoraggio sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti delle imprese. Tali operazioni non devono avere una finalità liquidatoria ma devono garantire la continuità aziendale e il ritorno in bonis dei debitori attraverso operazioni di turnaround e adeguato rifinanziamento; qualora il suddetto monitoraggio semestrale evidenziasse un utilizzo distorto delle cartolarizzazioni dei crediti delle imprese, a porre in atto modifiche al citato articolo 23 al fine di impedire operazioni di liquidazione di massa delle imprese in difficoltà"*.

Tra le numerose altre norme approvate si evidenziano in particolare le seguenti:

-viene riconosciuta la facoltà per gli enti locali di fare ricorso alla **procedura negoziata** - con consultazione di almeno 15 operatori e nel rispetto del criterio di rotazione - per l'affidamento di **lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico** di importo pari o superiore a 200.000 euro **e fino alla soglia di rilevanza comunitaria** (5,5 milioni di euro);

-viene prevista **l'esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti** e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, con decorrenza dal **1° gennaio 2022**;

-viene disposta la riduzione dell'aliquota IRES nella **misura del 20% a partire dall'anno d'imposta 2023** sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili (e non più del 20,5%, con decorrenza dal 2022, come originariamente previsto dal provvedimento);

-viene incrementata progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale **dell'IMU dovuta sui beni strumentali**, sino a raggiungere la **totale deducibilità** dell'imposta **a decorrere dal 2023**;

-viene previsto, al fine di sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, che gli enti locali competenti al **rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni**, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività possono disporre che il **rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali** da parte dei soggetti richiedenti;

-vengono stanziati specifiche risorse per la **messa a regime**, dall'anno 2023, della **revisione delle tariffe dei premi e contributi Inail** per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 1, co. 1121, della L 145/2018 al fine di garantirne la vigenza per il periodo successivo al 31 dicembre 2021 con esclusione dell'anno 2022;

-viene modificato il D.Lgs. n. 231/2002, recante disposizioni relative ai **tempi di pagamento tra le imprese**, specificando i dati di cui deve essere **data evidenza nel bilancio** sociale, quali i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, nonché le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni medesime e le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento;

-viene previsto, per stabilizzare i contributi in conto capitale ai Comuni, **l'implementazione** - a decorrere **dal 2020**- del programma pluriennale per la realizzazione di interventi di **efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile** nonché per la **messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e abbattimento barriere architettoniche**.

Vengono, altresì, definite le modalità di ripartizione delle disponibilità finanziarie con rinvio ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e la tempistica per l'esecuzione dei lavori.

Viene, altresì, prevista la nomina di un **Commissario straordinario** che dovrà sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria con particolare riferimento alla tratta Lecco-Sondrio;

-viene prevista l'istituzione presso il ministero dell'Economia di un **Fondo per il rientro del debito di Roma Capitale** con una dotazione di 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048;

-viene modificata la disciplina sulle **anticipazioni di liquidità agli enti territoriali** per il pagamento dei debiti delle P.A. di cui all'art. 1 comma 859 della L. 145/2018 con la previsione, tra l'altro, che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui al sopracitato comma 859.

Viene, altresì, **esclusa l'applicazione di penalizzazioni** alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5% del totale delle fatture ricevute;

-vengono **incrementate di 50 milioni** di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024 e di **25 milioni** per l'anno 2025 le risorse previste dall'art. 20 della L. 67/1988 che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di **edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico**;

-vengono modificate le norme del testo relative alla **riclassificazione dei documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione** effettuata dall'Agenzia per la coesione e finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo (Piano sviluppo e coesione) per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo (in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatori). In particolare, viene precisato che la riclassificazione è effettuata dall'Agenzia per la coesione **d'intesa con le Amministrazioni interessate**. Viene, altresì, chiarito che le **risorse del FSC**, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione che vengono riprogrammate, **contribuiscono al finanziamento del Piano sviluppo e coesione delle Amministrazioni per le quali risultino fabbisogni di investimenti superiori** alle risorse assegnate nel relativo Piano in sede di prima attuazione.

Vedi precedente dell' [8 maggio u.s.](#)

In allegato l'ordine del giorno 9/1807-AR/152 accolto.

[36407-OdG 91807-AR152 accolto..pdf](#)[Apri](#)